



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "CINECITY" DI LIGNANO SABBIAADORO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Descrizione della struttura
- Art. 4 – Durata
- Art. 5 – Valore e Prezzo della Concessione
- Art. 6 – Modalità di avvio del servizio
- Art. 7 – Oneri a carico del Concessionario
- Art. 8 – Introiti
- Art. 9 – Oneri a carico del Comune
- Art. 10 – Attività su richiesta del Comune
- Art. 11 – Utilizzi da parte del Comune
- Art. 12 – Utilizzi di terzi richiesti al gestore
- Art. 13 – Altre attività
- Art. 14 – Immobili, beni mobili strumentali
- Art. 15 – Responsabilità del Concessionario
- Art. 16 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 17 – Addizioni e migliorie
- Art. 18 – Controlli da parte del Comune
- Art. 19 – Modalità di utilizzo del Cinecity
- Art. 20 – Periodi, orari, prezzi d'ingresso degli spettacoli
- Art. 21 – Incassi
- Art. 22 – Personale
- Art. 23 – Pubblicità
- Art. 24 – Modalità di gestione tecnico-operativa del Cinecity
- Art. 25 – Sicurezza
- Art. 26 – Osservanza del capitolato, normative e regolamenti
- Art. 27 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
- Art. 28 – Responsabilità e tutele assicurative
- Art. 29 – Cauzione definitiva
- Art. 30 – Penalità
- Art. 31 – Recesso dell'Amministrazione e revoca
- Art. 32 – Risoluzione della concessione per reati accertati e clausola risolutiva espressa per tracciabilità
- Art. 33 – Decadenza e risoluzione della concessione
- Art. 34 – Stipulazione del contratto e inizio del servizio
- Art. 35 – Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione
- Art. 36 – Trattamento dei dati personali
- Art. 37 – Definizione delle controversie

Art. 1 – Oggetto della concessione

E' oggetto del presente capitolato la **gestione tecnico-operativa** del Cinecity di via Arcobaleno, n. 12 in Lignano Sabbiadoro (UD), dando vita ad un'offerta di intrattenimento e di cultura attraverso una **programmazione di eventi culturali, proiezioni cinematografiche ed eventi correlati compatibili con la struttura.**

L'istituto previsto per la gestione del Cinecity è la concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 ss. del D.Lgs. 150/2016.

La natura della concessione prevede che i rischi operativi di mercato, qualità e continuità del servizio, costruzione ed esecuzione siano trasferiti al soggetto privato il quale con la sottoscrizione del presente capitolato ne è consapevole e si assume tale rischio.

Il concessionario accetta la struttura nello stato di fatto in cui si trova e si assume ogni onere e responsabilità riguardo alla gestione, con riferimento anche a permessi, autorizzazioni e quanto altro necessario sotto i profili di sua competenza (amministrativo, sanitario, sicurezza).

Art. 2 – Finalità

Il Cinecity è un edificio di proprietà comunale funzionale sia alle attività cinematografiche, (utilizzo originario di tale struttura) sia, dopo gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (di cui alla scheda tecnica allegata) luogo funzionale ad altri eventi ed attività culturali quali musica, teatro, danza, attività convegnistica.

La finalità della concessione è offrire una risposta ottimale alle richieste in termini di attività culturali, come necessario complemento all'offerta di cultura e di intrattenimento per gli ospiti della città di vacanza e dei cittadini residenti. In questo senso il concessionario dovrà favorire gli interessi della collettività, incentivando la fruizione pubblica, improntando la gestione ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di efficacia, economicità, trasparenza ed efficienza, salvaguardando e valorizzando il patrimonio dell'immobile ed il territorio anche in collaborazione con associazioni, realtà locali e scuole.

Il servizio richiesto si esplica nell'organizzazione tecnica e gestionale del Cinecity e delle attività correlate, con le seguenti modalità:

1. realizzazione di una programmazione culturale varia e diversificata a partire dal mese di settembre e fino al mese di maggio di ogni anno (per la prima annualità – 2022 – la realizzazione di tale programmazione potrà essere posticipata al mese di ottobre);
2. per quanto attiene alle proiezioni cinematografiche, proposta di un numero complessivo compreso fra 50 e 80 proiezioni all'anno con programmazione differenziata che comprenda, in omaggio ai maggiori festival internazionali del cinema, delle proiezioni ad essi dedicate;
3. realizzazione evento di apertura gratuito della stagione, previsto per ogni anno indicativamente nella prima quindicina di ottobre: dovrà rispettare il progetto culturale presentato in sede di gara dal concessionario e verrà concordato nei dettagli con la Biblioteca Comunale;
4. nella stagione estiva (mesi di giugno, luglio, agosto) la programmazione culturale e cinematografica potrà essere sospesa, con mantenimento della garanzia di apertura della struttura per qualsiasi altra esigenza;
5. per quanto attiene la proposta cinematografica, per i film di prima visione i prezzi dei biglietti non dovranno essere superiori ai prezzi medi dei cinema delle città capoluogo di provincia. Dovrà sempre essere applicato uno sconto al prezzo del biglietto a: minori fino a 14 anni, disabili, studenti *under* 26, *senior* over 65. Si potranno prevedere abbonamenti per la fidelizzazione dell'utenza a costo ridotto.

Art. 3 – Descrizione della struttura

Il Comune di Lignano Sabbiadoro è proprietario dell'immobile sito in via Arcobaleno, n. 12, denominato Cinecity.

La descrizione dei locali e degli impianti è allegata al presente capitolato.

Art. 4 – Durata

La presente concessione avrà durata **dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2025** o comunque dalla data di consegna della struttura in caso di eventuale slittamento della decorrenza iniziale. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata di ulteriori 3 (tre) anni.

Il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo concessionario e del conseguente passaggio gestionale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che il concessionario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo alla presente concessione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 5 – Valore e Prezzo della concessione (art. 167 D.Lgs. 150/2016)

Il valore stimato della concessione definito in base alla presunta totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica per l'intero periodo della concessione è pari ad € 181.000,00 annui (oneri fiscali esclusi), complessivi € **538.500,00** per il triennio, come meglio specificato nella relazione approvata con determinazione a contrarre.

Questa Stazione Appaltante, tenuto conto dei risultati concreti di gestione del Cinecity nel periodo 2019-2021, di una presunta stima dei costi e dei ricavi riferiti ad un intero anno solare, tenuto conto dei servizi richiesti e dei vincoli dettati al concessionario nel capitolato (giorni di fruibilità gratuita, periodo complessivo di programmazione e scontistica specifica a determinate categorie di utenza), e del rischio non solo imprenditoriale ma anche di mercato, ovvero di domanda del servizio, stime ricomprese nella relazione agli atti di gara, ha stabilito un prezzo annuale da porre a base di gara pari ad **€ 79.000,00 oltre all'iva** al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione risultano dal PEF (piano economico finanziario) presentato in sede di gara dal concessionario che farà parte integrante e sostanziale del contratto.

Rimane sul concessionario l'allocazione del rischio economico, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari e nazionali vigenti in materia di concessione di servizi.

Al concessionario spettano le entrate derivanti dai biglietti pagati dagli utenti e tutti gli altri introiti derivanti dallo sfruttamento della presente struttura.

Tutti gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

Rimane a carico del concessionario l'acquisizione di un numero di spettatori e sponsor sufficienti a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'investimento.

Le variazioni apportate dal concedente ai suddetti presupposti e condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che necessitano nuove condizioni per l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché eventuali eventi ulteriori non imputabili al concessionario e, comunque, le cause di forza maggiore, qualora siano tali da modificare il piano economico-finanziario rendendone insostenibile il risultato, ne determineranno la revisione, mediante nuove determinazioni delle condizioni di equilibrio.

La liquidazione del prezzo, derivante dall'offerta economica contrattuale, a carico del Comune, sarà effettuata come segue: 50% a titolo di acconto entro il mese di agosto di ciascun anno solare mentre, il restante 50%, a titolo di saldo entro il mese di agosto dell'anno successivo, su verifica del rendiconto.

Per il primo anno di gestione (agosto 2022 – luglio 2023) la quota relativa ai 5 mesi di competenza del 2022 verrà liquidata anticipatamente nella misura dell'80% a seguito di stipula del contratto e, la restante parte, a consuntivo (agosto 2023).

A tal fine il concessionario dovrà presentare copia del bilancio relativa all'attività oggetto della presente concessione, per consentire la verifica dell'andamento gestionale del servizio, entro il mese di agosto di ciascun anno.

Se l'utile conseguito annualmente supera del 25% l'utile stimato nel PEF presentato in sede di gara, il prezzo contrattuale verrà ridotto di un importo pari alla differenza tra l'utile conseguito e l'utile stimato nel PEF maggiorato del 25 %.

Art. 6 – Modalità di avvio del servizio

Il concessionario si impegna ad avviare il servizio oggetto della concessione avendo conseguito le necessarie autorizzazioni e permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico in capo allo stesso per il funzionamento dell'impianto.

In caso di mancata attivazione del servizio per fatto del concessionario nei termini previsti, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.

Nel caso sorgano ritardi in ordine al rilascio di licenze ed autorizzazioni non imputabili al concessionario, l'avvio del servizio subirà uno slittamento rispetto alla tempistica prevista dall'art. 4 del presente atto.

Art. 7 – Oneri a carico del concessionario

Lo svolgimento del servizio comprende la prestazione delle seguenti attività:

- a. pagamento del canone di locazione per l'intera durata della concessione, pari ad € 6.000,00 + IVA annui, da corrispondere ogni anno entro il 30 agosto;
- b. gestione diretta dell'attività culturale comprensiva della gestione contabile e commerciale della programmazione, dei rapporti con i distributori degli spettacoli e dei film proposti, della promozione, della prevendita, della organizzazione e gestione del servizio di biglietteria e della gestione degli incassi, tenuto conto che:
 - per quanto attiene i prezzi dei biglietti del cinema gli stessi non devono essere superiori a quelli applicati nei capoluoghi di Provincia della Regione F.V.G. e deve essere applicato uno sconto non inferiore del 10% al prezzo del biglietto a: minori fino a 14 anni, disabili, studenti *under* 26, *senior* over 65;
 - per quanto attiene ai biglietti di spettacoli e film proposti deve inoltre essere applicato ogni sconto e/o agevolazione derivante dall'offerta economica contrattuale.
- c. l'apertura e la chiusura del Cinecity, prevedendo la contemporanea presenza del personale qualificato previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, antincendio, pubblico spettacolo.
- d. la tenuta della contabilità del servizio – servizio di cassa, borderò ed inerenti incombenze – e la gestione dei rapporti con la SIAE;
- e. l'effettuazione di tutti i pagamenti di competenza (case di distribuzione, personale, promozione, SIAE, Enti previdenziali ed assistenziali);
- f. la fornitura del servizio di pulizia e riordino della sala, oltre che dei relativi materiali d'uso e consumo;
- g. l'acquisto e l'affissione delle locandine dei film in programmazione;
- h. le spese di affissione dei manifesti e volantini di programmazione, passaggi pubblicitari diversificati (giornali – stampa specializzata – radio locali – web);
- i. la sorveglianza dell'immobile ed il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza e di agibilità della struttura;
- j. la gestione della sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato;
- k. il pagamento dell'imposta comunale smaltimento rifiuti secondo le tariffe stabilite dal regolamento comunale;
- l. l'istestazione di tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono), con spese a carico del concessionario. A tale scopo il concessionario si impegna ad assumere gli oneri per la conduzione degli impianti e la volturazione delle utenze;
- m. la stipula dell'assicurazione di responsabilità civile per la realizzazione dell'attività e furto e incendio per l'immobile;
- n. la custodia e la manutenzione ordinaria di tutti i locali, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze di cui i locali sono dotati, dei mobili e delle attrezzature in stato di perfetta efficienza e di idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario;
- o. la messa a disposizione dei locali del Cinecity per eventuali necessità del Comune con le modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del presente capitolato;
- p. la consulenza e presenza in sala di un tecnico audio-luci qualificato, con adeguato service aggiuntivo, qualora gli eventi previsti lo richiedano;
- q. la presentazione del rendiconto di esercizio comprendente il bilancio consuntivo della gestione del Cinecity, unitamente ad una relazione dettagliata su tutti gli aspetti significativi dell'attività, inclusi i dati sulla presenza degli spettatori.

Su richiesta del Comune saranno sempre possibili dei controlli a campione sui giustificativi.

Inoltre il Concessionario dovrà:

- munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione della gestione oggetto della concessione;
- usare i locali per fini culturali e sociali. A questo proposito si impegna a non mutare la destinazione d'uso dei locali;
- inserire, in tutto il materiale promozionale (locandine, depliant, etc.) relativo alla programmazione, logo del Comune di Lignano Sabbiadoro.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità ed onere eventualmente derivante dallo svolgimento, da parte del concessionario, di attività non idonee avuto riguardo alle caratteristiche tecnico-funzionali dell'immobile.

N.B. Per quanto riguarda la programmazione cinematografica è tassativamente esclusa la programmazione di film a contenuto violento e/o pornografico. Devono essere in ogni caso rispettati i divieti di proiezione ai minori dei film segnalati dal Ministero dell'Interno.

Art. 8 – Introiti

Gli introiti derivanti dalla gestione sono di esclusiva spettanza del concessionario.

Le fatture nei confronti del Comune di Lignano Sabbiadoro sono obbligatoriamente emesse in modalità elettronica (nel formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013) mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche queste devono indicare il "Codice Univoco Ufficio" cui sono destinate, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato il concessionario dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto della concessione;
- **codice CIG;**
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

Di seguito alla (Legge) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti versano direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), per ogni fattura il concessionario indica l'Iva che verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" ("*split payment*") sulla fattura, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23.01.2015.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del concessionario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.

Art. 9 – Oneri a carico del Comune

Al Comune spettano:

- Gli oneri relativi alla corresponsione del prezzo determinato in sede di gara con le modalità di cui all'art. 8.
- Gli interventi di manutenzione straordinaria come specificato all'art. 16 del presente atto.

Art. 10 – Attività su richiesta del Comune

Il Comune potrà promuovere, in modo autonomo, specifici programmi mediante l'utilizzo del linguaggio cinematografico, musicale, teatrale, ecc. nel contesto della politica culturale che è

istituzionalmente chiamato a svolgere a favore della comunità, delle realtà scolastiche locali, del pubblico giovanile e nella pratica di formazione permanente degli adulti.

Per le eventuali attività, non comprese nel presente capitolato e nell'offerta tecnica contrattuale, quali ad esempio: rassegne di cinema *d'essai a tema, cineforum* per i diversi gradi scolastici, rassegne pomeridiane di cinema per bambini e ragazzi, eventuali iniziative di educazione all'immagine filmica, ed altre il Comune si avvarrà del concessionario, a fronte di compensi stabiliti di volta in volta per ogni singola fattispecie di evento.

E' facoltà del Comune organizzare e/o produrre spettacoli in partnership con il Concessionario, secondo le modalità da stabilirsi, di comune accordo, progetto per progetto.

Art. 11 – Utilizzi da parte del Comune

Al Comune di Lignano Sabbiadoro sono riservate annualmente n. 5 (cinque) giornate di utilizzo gratuito del Cinecity (oltre a quelle eventuali offerte in sede di gara) per la realizzazione di attività istituzionali dallo stesso organizzate o curate da terzi per conto del Comune o dallo stesso sostenute.

A fronte degli utilizzi di cui al comma precedente, il Comune di Lignano Sabbiadoro non dovrà corrispondere al Concessionario alcunché a titolo di canone e/o di rimborso delle spese di personale e di ripristino (pulizie, custodia ed altro); dovrà invece provvedere al rimborso delle spese di personale tecnico e d'ogni altro onere necessario per l'allestimento e l'esecuzione della manifestazione (spettacolo teatrale, concerto, conferenza o altro).

Il Comune di Lignano Sabbiadoro si riserva altresì la possibilità – previa formale richiesta – di utilizzare direttamente il Cinecity per la realizzazione di attività istituzionali dallo stesso organizzate o curate da terzi per conto del Comune.

Per tali utilizzi:

- il Comune corrisponderà al concessionario, previo rilascio di regolare fattura, per ogni singolo giorno di fruizione (limite 8 ore lavorative), la somma di **€ 600,00** (+ IVA di legge) comprensiva di tutti gli oneri (pulizia, custodia, personale, ecc.) quale canone di utilizzo giornaliero;
- a tale importo saranno da sommare, a carico del Comune, le eventuali spese per service aggiuntivi e per le ore eccedenti le 8 ore lavorative.

Il termine di preavviso per gli utilizzi di cui sopra – preavviso da notificarsi al gestore, da parte del Comune, anche mediante email – deve essere, di norma, di 15 (quindici giorni); esclusivamente in casi eccezionali tale termine può essere di 5 (cinque) giorni.

Art. 12 – Utilizzi di terzi richiesti al gestore

Qualora provengano al concessionario richieste d'uso del Cinecity da parte di terzi, per finalità compatibili con la destinazione d'uso della struttura, questi potrà concederne l'uso al canone stabilito di € 600,00 giornaliero (+ IVA di legge) per iniziative ad ingresso gratuito e di **€ 900,00** giornaliero (+ IVA di legge), per iniziative ad ingresso a pagamento previa comunicazione da trasmettere prima della data dell'evento alla Biblioteca Comunale.

A tale importo saranno da sommare le eventuali spese per service aggiuntivi e per le ore eccedenti le 8 ore lavorative.

Art. 13 – Altre attività

Il Concessionario potrà esercitare – in totale autonomia organizzativa – l'attività di vendita di alimenti e/o bevande confezionati, anche per mezzo di distributori automatici previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

La vendita di tali prodotti può essere effettuata esclusivamente in favore degli spettatori e destinate al consumo interno.

Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile al pubblico.

Il concessionario potrà altresì esercitare direttamente, o per mezzo di soggetto terzo, l'attività di vendita di prodotti non alimentari strettamente correlati ad eventuali specifici eventi, nelle postazioni a ciò dedicate, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 14 – Immobili, beni mobili strumentali

Il Comune consegnerà le strutture e gli impianti afferenti al Cinecity (come descritte nell'allegato "scheda dotazione tecnica" al presente capitolato) nello stato di fatto. Nessuna riserva o richiesta di adeguamento del corrispettivo del contratto potrà essere avanzata in considerazione dello stato delle strutture ed attrezzature stesse.

Della consegna delle strutture ed attrezzature verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da un rappresentante del concessionario e dal responsabile del procedimento del Comune o suo delegato. Tale verbale conterrà un elenco degli arredi e delle attrezzature presenti all'interno della struttura e la descrizione generale dello stato di fatto dell'immobile. Il concessionario si impegna a riconsegnare al termine del contratto le strutture e le attrezzature nello stesso stato, fatta salva la normale usura.

Della riconsegna delle strutture al Comune, al termine del contratto, verrà redatto apposito specifico verbale, sottoscritto da un rappresentante del concessionario e dal R.U.P. o da suo delegato.

Con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna del Cinecity, che potrà avvenire anche d'urgenza, l'aggiudicatario entrerà in possesso dell'immobile nonché di tutti i beni mobili strumentali ivi esistenti.

Gli immobili e i beni mobili, di cui trattasi, saranno presi in carico dall'aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Alla scadenza del contratto il concessionario cesserà la gestione del Cinecity senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle due parti e restituirà al Comune l'immobile, gli arredi, gli impianti e le attrezzature, nelle migliori condizioni d'uso, salvi gli interventi a cui è tenuto ed il normale deperimento derivante dal prolungato utilizzo, senza nulla pretendere per eventuali migliorie aggiunte.

Il concessionario dovrà mettere l'immobile a totale disposizione del Comune entro 7 (sette) giorni dalla scadenza, ovvero entro il termine indicato nel provvedimento di decadenza o di revoca adottato ai sensi dei successivi articoli, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, senza alcun pregiudizio di altra azione che gli potesse competere.

Art. 15 – Responsabilità del Concessionario

Il concessionario dovrà garantire che le strutture e gli impianti vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. Il concessionario sarà responsabile dei danni arrecati a terzi in conseguenza della gestione ovvero dei danni alle cose concesse.

Il concessionario si obbliga altresì ad esonerare il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità o molestia verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose, che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza dell'affidamento e comunque da ogni responsabilità inerente la gestione e l'uso dei locali e degli impianti.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze presso primarie compagnie assicuratrici contro i rischi di danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione delle attività secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato, nonché contro i rischi di furto e incendio per l'immobile. Le polizze in questione dovranno essere rinnovate o aggiornate fino alla scadenza del periodo di concessione.

Art. 16 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Al concessionario competono le spese relative ad interventi di riparazione e manutenzione ordinaria, e comunque inerenti ad interventi manutentivi connessi alle attività abitualmente svolte nel Cine City.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi quali interventi di manutenzione ordinaria:

- a) riparazione di intonaci, rivestimenti e tinteggiature;
- b) riparazione di pavimentazioni;
- c) riparazione e sostituzione di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le componenti accessorie;
- d) riparazione e sostituzione di rubinetterie e saracinesche ammalorate, nonché delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- e) disostruzione servizi igienici, scarichi in genere ed opere complementari;
- f) riparazione, sostituzione e pulizia degli elementi di tenuta, raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di copertura;
- g) manutenzione di impianti elettrici con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle dei quadri principali e relative apparecchiature di

comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi di illuminazione (comprese le emergenze autoalimentate), interruttori, punti presa, deviatori, pulsanti, ecc.;

h) istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi alla verifica di efficienza e di funzionalità dei sistemi, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi con specifica funzione di sicurezza antincendio (incluso il controllo, la revisione ed il collaudo degli stessi);

i) manutenzione e controllo delle porte tagliafuoco, delle uscite di sicurezza e dei relativi maniglioni

antipánico;

j) manutenzione e controllo delle attrezzature audiovisive;

k) manutenzione strutture fisse e mobili, arredi e relativi complementi;

Le manutenzioni degli impianti tecnologici dovranno essere eseguite da impresa qualificata ai sensi del D.M. n. 37/2008 che avrà cura di consegnare eventuale documentazione tecnica degli interventi eseguiti e relative dichiarazioni di conformità se previsto.

Gli interventi di manutenzione straordinaria (interventi che riguardano la sostituzione di parti strutturali dell'immobile ovvero parti essenziali di impianti resi inefficienti dal difettoso funzionamento e non dalla normale usura) vengono determinati dal Comune e restano a suo carico.

Il concessionario si farà parte diligente nel segnalare al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari per il corretto funzionamento del Cinecity.

Art. 17 – Addizioni e migliorie

A fronte della realizzazione, da parte del concessionario, di addizioni e/o migliorie nell'immobile–interventi previamente sottoposti all'approvazione del Comune e pure caratterizzati da vita utile superiore alla durata del presente contratto, destinati a permanere nella forma di opere, infrastrutture od attrezzature incrementabili, inscindibili dal bene e utilizzabili anche a diverso scopo – il Comune non sarà obbligato a corrispondere alcun rimborso e/o indennità al concessionario e/o ad altri da questi aventi causa.

Al termine del rapporto contrattuale, le realizzazioni poste in opera dal concessionario – e di cui al comma precedente – entreranno nella piena proprietà del Comune, salvo il diritto del concessionario d'asportare, senz'arrecare alcun danno ai beni di proprietà del Comune, ogni bene mobile o facilmente amovibile di cui abbia l'esclusiva proprietà.

Art. 18 – Controlli da parte del Comune

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con proprio personale incaricato, verifiche sui locali, sulle strutture, sugli impianti, sulla corretta gestione degli stessi e sull'osservanza degli obblighi derivanti al concessionario ai sensi del presente capitolato. Inoltre, si riserva la supervisione e approvazione della programmazione artistica-culturale e la clausola di gradimento degli eventuali sponsor contattati dal gestore, al fine di verificare che non sia lesa l'immagine del Comune.

Art. 19 – Modalità di utilizzo del Cinecity

L'attività di gestione dell'immobile oggetto del presente capitolato non potrà essere per alcuna ragione sospesa o abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore.

Salvo l'ipotesi prevista dall'art. 2, punto 4. del presente capitolato, in caso di sospensione o abbandono dell'attività anche parziale il Comune potrà risolvere il contratto di gestione.

Art. 20 – Periodi, orari, prezzi d'ingresso degli spettacoli

I periodi, gli orari e i prezzi d'ingresso degli spettacoli dovranno essere esposti al pubblico in modo ben visibile.

Art. 21 – Incassi

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per gli spettacoli proposti saranno di esclusiva spettanza del concessionario e dovranno essere regolarmente contabilizzati.

Sono di totale spettanza del concessionario i proventi derivanti dall'eventuale attività di vendita di bevande o generi alimentari, anche a mezzo di distributori automatici, di cui al precedente art 13.

Al termine della gestione dovrà essere presentato al Comune un rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nel periodo di gestione (consuntivo).

Art. 22 – Personale

Per l'espletamento del servizio il concessionario deve avvalersi di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto nell'organigramma contenuto nell'offerta di gara e dalle normative vigenti in materia.

Il concessionario deve designare, dandone comunicazione all'amministrazione comunale, un Direttore-referente, quale responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione stessa. Il concessionario è inoltre tenuto a fornire al Comune, all'atto della stipula del contratto di concessione, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato contenente i dati anagrafici e i titoli di specializzazione.

Ogni modifica/sostituzione del personale dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni.

Il concessionario si assume ogni responsabilità in ordine a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali, antiinfortunistici e di igiene e sicurezza del lavoro per tutto il personale, nonché alla formazione ed aggiornamento dello stesso.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il concessionario.

Il concessionario si impegna a sostituire tempestivamente, con altro personale dotato dei requisiti previsti, il personale che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbia tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con il servizio da svolgere.

Art. 23 – Pubblicità

E' consentito l'utilizzo da parte del concessionario degli spazi interni del Cinecity per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, su spazi da concordare con l'Amministrazione Comunale, nonché fonica e luminosa, con l'obbligo di non ledere l'immagine del Comune in ordine al tipo, alla collocazione, al contenuto dei messaggi pubblicitari, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge.

Il gestore concederà spazi pubblicitari idonei, in forma gratuita, all'Amministrazione comunale per l'affissione di materiale pubblicitario relativo a manifestazioni o altre iniziative da questa promosse nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 24 – Modalità di gestione tecnico-operativa del Cinecity

Il concessionario deve provvedere alla gestione e al coordinamento tecnico-organizzativo, ovvero al personale, ai servizi necessari per la realizzazione, la verifica e il coordinamento delle attività necessarie per il buon funzionamento del Cinecity, con particolare riferimento a:

A) Gestione cabina proiezione

Per la realizzazione dell'attività cinematografica il concessionario dovrà avvalersi di un operatore formato, ai sensi della Legge 112/2013.

B) Gestione sala e pulizie

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione della sala, ovvero al personale e ai servizi necessari per il regolare svolgimento dell'attività culturale, cinematografica e delle manifestazioni in genere.

Il responsabile di sala dovrà provvedere alla verifica e all'attestazione che siano state effettuate e annotate sull'apposito registro le ispezioni previste periodicamente.

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione del servizio di pulizia provvedendo al personale, ai materiali, ai mezzi ed ai servizi necessari per la pulizia ed il buon mantenimento sia dei locali sia degli arredi del Cinecity. Dovrà inoltre provvedere alla verifica e al controllo delle pulizie delle seguenti zone: platea, servizi igienici, atrio, biglietteria, uffici, scale, spazi esterni di pertinenza, nonché ai controlli periodici dei locali, dei materiali e delle attrezzature.

C) Gestione biglietteria

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione della biglietteria, ovvero al personale, ai servizi, alle attrezzature necessari per il regolare svolgimento delle operazioni di informazione al pubblico e di vendita biglietti ed eventuali abbonamenti.

L'orario della biglietteria nelle giornate di apertura sarà comunicato dal concessionario alla Biblioteca Comunale.

Il personale addetto alla gestione della biglietteria dovrà garantire i seguenti servizi:

- apertura, chiusura e controllo del Cinecity durante l'orario di apertura;
- vendita biglietti;
- rapporti con il pubblico per informazioni e consegna di biglietti (ed eventuali abbonamenti);
- gestione degli incassi;
- verifica del materiale e delle attrezzature della biglietteria;
- collaborazione con la Biblioteca Comunale per la divulgazione delle informazioni al pubblico.

D) Gestione marketing, promozione, pubblicità

Il concessionario deve provvedere alla gestione del marketing, della promozione e della pubblicità, ovvero al personale, ai mezzi e ai servizi necessari per la pubblicità e promozione della stagione culturale e cinematografica e alla cura dell'immagine del Cinecity nel rispetto dei loghi e dei marchi accettati dal Comune.

In particolare competono al concessionario:

- progettazione grafica e stampa del materiale pubblicitario;
- affissione e distribuzione del materiale pubblicitario e delle informazioni a: Biblioteca Comunale, organi di informazione, ufficio affissioni, scuole, associazioni, punti di informazione turistica, consorzi di operatori turistici locali, comuni limitrofi;
- predisposizione di eventuali comunicati-stampa e loro trasmissione agli organi di informazione e diffusione web.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro supporterà il piano pubblicitario di cui al presente punto inserendo il calendario della programmazione (se tempestivamente comunicato) nel sito web della Città di Lignano Sabbiadoro.

Art. 25 – Sicurezza

Premessa

Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008, in caso di interferenze.

Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008 e smi), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), alle norme antincendio (D.P.R. 37/98, D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.) ed alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996 e s.m.i.).

Il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare quanto prescritto dal nulla osta per agibilità di pubblico spettacolo e di trattenimento (Art. 80 TU leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931, n. 773 e smi) di data 25.08.2016 di cui al verbale della CCVLPS del 18.08.2016, con le capacità di affollamento massimo per le diverse configurazioni.

Ruolo del concessionario e conseguenti obblighi generali

Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i nei confronti del personale operante nell'impianto e negli spazi complementari, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori ed imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.lgs.81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi:

- al Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco,
- alle indicazioni fornite dall'ASL e da altri Enti di sorveglianza,

In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei servizi e dei lavori o degli eventi straordinari.

Piano di sicurezza

Il Concessionario dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano della sicurezza contenente i seguenti documenti:

- a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura, nel quale devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo, sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b), e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;
- b) Documento di Valutazione Rischi, di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in caso di presenza di più Ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso, anche in qualità di subappaltatori o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- d) Registro delle Manutenzioni e dei Controlli.
- e) Registro antincendio.

Ulteriori obblighi ai fini della sicurezza

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., tra i quali si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) individuazione di uno o più soggetti preposti alla gestione del Cinecity, che devono garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso;
- b) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- c) formazione e nomina della squadra di emergenza antincendio e primo soccorso, composta di soggetti in possesso dell'idoneità fisica al ruolo;
- d) fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi.

Art. 26 – Osservanza del capitolato, normative e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Il concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il concessionario segnalerà alla Biblioteca Comunale ogni problema insorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa rappresentare ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio in oggetto, al rapporto con gli utenti, e in generale a tutto ciò che inerisce all'oggetto del presente capitolato.

Art. 27 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

In caso di ricorso al subappalto si applica la disciplina prevista dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

E' vietato cedere il contratto, fatta eccezione per i servizi accessori (vendita di alimenti e bevande, pulizie, servizi di grafica e stampa e diffusione) ed i casi debitamente autorizzati di cui all'art. 12, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del gestore e del risarcimento di ogni danno e spesa che l'Amministrazione dovesse sopportare in conseguenza.

Art. 28 – Responsabilità e tutele assicurative

Il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose nell'espletamento del servizio; questi, pertanto, solleva il Comune da ogni responsabilità e si obbliga ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune. Resta a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune, salvi gli interventi in favore da parte di società assicuratrici.

- a) Per ogni più ampia tutela, il concessionario sarà tenuto a stipulare contratto di assicurazione inerente alla responsabilità civile verso terzi, per massimale in ogni caso non inferiore ad € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) Responsabilità civile Terzi e prestatori di lavoro, con copertura di tutti i rischi e delle conseguenze materiali, fisiche, e immateriali subiti. La Polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) dovrà prevedere un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro.

- b) Danni a cose, ivi compresi i casi di incendio, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi relativi ai beni di proprietà del Comune per un valore assicurato non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Copia delle previste polizze assicurative dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto o della consegna d'urgenza.

Il concessionario è tenuto a rilasciare nel corso di validità della concessione conferma della prosecuzione di dette coperture.

Art. 29 – Cauzione definitiva

A garanzia del puntuale e perfetto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario costituirà e produrrà al Comune una garanzia d'importo pari al 10% del valore della concessione ovvero ad **€ 53.850,00 (Euro cinquantatremilaottocentocinquanta/00)** con le modalità di cui all'art. 93 c. 2, 3. Tale garanzia, valida per tutta la durata della concessione, copre gli oneri per l'eventuale mancato o inesatto adempimento di tutte le condizioni del contratto e del risarcimento dei danni eventualmente derivati dall'inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché delle spese in più che il Comune dovesse eventualmente pagare durante il contratto di concessione per inadempienza del concessionario.

La fideiussione **sarà svincolata progressivamente nella misura di € 17.950,00** a conclusione di ogni annualità previa consegna del bilancio consuntivo, come indicato agli artt. 5 e 7, e comunque al termine del rapporto contrattuale, fatta salva la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia con il concessionario.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto nel caso di mancanze, inadempienze o difformità nella gestione delle attività previste dal presente capitolato.

Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, oppure con polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata a norma di legge.

Art. 30 – Penalità

Il Comune concedente si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni.

Ove siano accertati fatti, comportamenti, omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti, indicando il termine ritenuto congruo, solitamente pari a 10 giorni dal ricevimento della contestazione, per eventuali controdeduzioni.

Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette controdeduzioni, o qualora le stesse non risultino sufficientemente valide, il Comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualsiasi obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 100,00 che potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.

Nel caso di inadempienze più gravi, che non comportino la revoca della concessione, il Comune si riserva di applicare le penalità in misura variabile da € 200,00 ad € 800,00; l'importo potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

Per le seguenti irregolarità, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) chiusura ingiustificata o sostanziale inattività del servizio, anche per un solo giorno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente capitolato: € 200,00 (duecento/00);
- b) inosservanza degli orari di servizio: € 100,00 (cento/00) per ogni infrazione, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- c) comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 160,00 (centosessanta/00) a € 320,00 (trecentoventi/00) per singolo avvenimento e secondo la gravità, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% (cinquanta per cento) in caso di recidiva.

Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.

Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 31 – Recesso dell'Amministrazione e revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi degli artt. 109 e 176 del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 32 – Risoluzione della concessione per reati accertati e clausola risolutiva espressa per tracciabilità

Per quanto concerne la risoluzione della concessione per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di concessione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 33 – Decadenza e risoluzione della concessione

La presente concessione può cessare per decadenza e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

La concessione decade:

- a) nel caso di cessione della concessione o appalto della intera gestione;
- b) per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto la concessione, ai sensi degli artt. 1453 - 1454 del Codice Civile, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
 - a) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e degli obblighi relativi alla sicurezza;
 - b) per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature;
 - c) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
 - d) per interruzione dell'apertura e funzionamento del Cinecity per oltre 3 giorni continuativi senza preventiva autorizzazione o comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
 - e) per mancata reintegrazione della cauzione;
 - f) per abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
 - g) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - h) per il venir meno della fiducia da parte dell'Amministrazione nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione;
 - i) per mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune;
 - j) per mancata regolarizzazione di inadempimenti normative, retributive e assicurative verso il personale.

La pronuncia di decadenza del concessionario, preceduta dalla contestazione degli addebiti, sarà assunta in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali definiti dal presente capitolato che siano imputabili al concessionario o sulla base di nesso causale. Il Comune riconoscerà in ogni caso al concessionario le prestazioni regolarmente eseguite.

Il Comune inoltre avrà diritto a richiedere la risoluzione della presente concessione qualora, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 ed inoltre nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabili, ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013, articolo 2 che prevede l'applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari

e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltreché la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lignano Sabbiadoro approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152/2013, successivamente integrato da deliberazione della Giunta Comunale n. Comune 138/2014 e rinvenibile sul sito del Comune.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali da parte del Concessionario potrà costituire clausola di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.

Art. 34 – Stipulazione del contratto e inizio del servizio

Il contratto fra il Concessionario e l'Amministrazione comunale verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata.

Art. 35 – Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registro eventuali, sono a carico del Concessionario.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. come adeguato al Regolamento UE 2016/679.

Art. 37 – Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria, qualunque sia la natura, saranno devolute al Tribunale competente, Foro di UDINE.

Allegati al capitolato:

- ALL. 1 relazione tecnica descrittiva della struttura
- ALL. 2 agibilità ex art. 80 TULPS
- ALL. 3 scheda dotazione tecnica